



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99900841  
del 22/02/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
Paolo Montobbio

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 28/02/2019

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 774 del 28/02/2019**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Rettifica e Integrazione della D. D. R. U. 3116 del 31/07/2018. IMPRESA: Procter & Gamble Italia Spa - C. F. 00439220583 SEDE LEGALE: Viale Giorgio Ribotta, 11 - Roma STABILIMENTO: Via Ardeatina, 100 - Pomezia, Localita' Santa Palomba (Rm) Codice IPPC: 4. 1. m - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

## **PREMESSO CHE:**

- con **D.D. R.U. 4526 del 30/6/2010**, modificata con **D.D. R.U. 4954 del 7/7/2010**, la Procter & Gamble Italia S.p.A. (in seguito la "Società") è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 4.1 lettera k - *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie*;
- con **D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC sono stati integralmente sostituiti;
- con **D.D. R.U. 2205 del 25/05/2016** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC sono stati integralmente sostituiti;
- con **D.D. R.U. 4963 del 16/12/2016** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato a seguito della modifica non sostanziale richiesta dalla Società. L'allegato tecnico a tale provvedimento ha riunito le prescrizioni impartite con i tre precedenti provvedimenti D.D. R.U. 4526/2010, D.D. R.U. 4954/2010 e D.D. R.U. 1894/2015, che a loro volta sono stati revocati dalla DD RU 4963/2016;
- con **D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018** il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato modificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PMeC sono stati integralmente sostituiti.

## **VISTI**

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies;
- il Decreto n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/03/2017 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.

46”, prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;

- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

**Vista** la nota del 12/09/2018, recepita al ns protocollo con n. 144458 del 13/09/2018, con cui la Società ha comunicato l'attuazione delle condizioni stabilite nella D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018 ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 a meno delle prescrizioni nn. 9, 19, 27 e 57, per le quali ha richiesto la sospensione della loro accettazione e ha formulato osservazioni e richieste di precisazioni;

## **CONSIDERATO che**

In riferimento all’osservazione mossa dalla Società alla **prescrizione n. 9**, si precisa che tale prescrizione fu introdotta non già dalla D.D R.U. 3116 del 31/07/2018 ma dalla D.D. R.U. 4963 del 16/12/2016, alla quale la Società ha dato seguito con comunicazione ns protocollo n. 33679 del 3 marzo 2017 trasmettendo l’elenco aggiornato con i dati di georeferenziazione dei punti di emissione come previsto dalla prescrizione. Si rileva che un mero errore tipografico di redazione ha provocato l’equivoco di ampliare la nozione di punto di emissione nella prescrizione 9 ad argomenti non pertinenti;

In merito alla **prescrizione n. 19**, si constata che la norma richiamata, il D.Lgs. 334/99, è stata aggiornata con l’emanazione del Decreto n. 105 del 26 giugno 2015, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/CE;

In merito alla **prescrizione n. 27**, si prende atto delle osservazioni di cui ai punti 1 e 2 e pertanto si osserva che:

1. nella tabella relativa al *Quadro emissivo e limiti di emissione dei punti di emissione convogliata* per i punti di emissione E1.1, E34 e E57, sono assenti i valori relativi all’ossigeno di riferimento (O<sub>2</sub>) per i camini E34, E57 e E70;
2. l’identificazione dei punti di emissione prima individuati come E71 ed E72 non coincide con quella richiesta dalla Società con la documentazione presentata per la modifica;

In merito alla **prescrizione n. 57**, la formulazione approvata ha sollevato dubbi sull’imposizione, non volontaria, di ingiustificati obblighi di copertura per i rifiuti non pericolosi e inoltre non regolamenta compiutamente la gestione dei rifiuti di manutenzione dello stabilimento;

## **VALUTATO che**

per la **prescrizione n. 9** si debba ripristinare un corretto uso del termine “punti di emissione”, eliminando il mero errore tipografico che l’aveva originato, modificando il testo sostituendolo con il seguente: “*manutenere l’identificazione delle aree di stoccaggio di materie prime e rifiuti*”

*prodotti e dei punti di emissione secondo le sigle identificative del presente atto; la società dovrà inviare alla Città metropolitana e all'Arpalazio, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, l'elenco aggiornato dei punti di emissione con i dati di georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale;"*

la **prescrizione 19** vada aggiornata con i riferimenti alla nuova normativa, modificando il testo sostituendolo con il seguente; *"rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'ambito del D.Lgs. 105/2015" (Direttiva Seveso III).*"

nella **prescrizione n. 27**, si debba integrare la tabella relativa al *Quadro emissivo e limiti di emissione dei punti di emissione convogliata* per i punti di emissione E1.1, E34 e E57 con l'indicazione, in una nota a piè di tabella, dei dati relativi all'ossigeno di riferimento (O2) rispettivamente del 5% per E1.1 e del 3% per E34, E57 e E70 e rettificare la descrizione dell'impianto per i punti di emissione identificati come E71 ed E72 con la sigle individuate nella tabella B.8.2 della documentazione presentata dalla Società per la modifica, rispettivamente "ACS HDL 1" e "ACS HDL 2";

reformulare la **prescrizione n. 57**, con una formulazione più corretta e completa in merito alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, consentendo una legittima flessibilità all'individuazione di aree di tale tipo adiacenti a determinati reparti produttivi, nonché regolamentare il deposito temporaneo dei rifiuti di manutenzione straordinaria che necessitano di analisi per la risoluzione della scelta del codice EER in caso di voci a specchio, modificando il testo sostituendolo con il seguente: *"le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate in area pavimentata, opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione, al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità dei rifiuti stoccati; le targhe identificative dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici EER allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati e identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi, in aree coperte o in contenitori chiusi non dilavabili.*

*Per l'accoglimento di rifiuti prodotti esclusivamente da attività di manutenzione straordinaria su singoli reparti produttivi, potranno essere individuate e contrassegnate inequivocabilmente aree adiacenti a tali reparti. Ai rifiuti, dovrà essere attribuito il codice EER e la relativa etichetta di contrassegno entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della produzione: in caso di rifiuti che presentino una voce a specchio, i campioni per la caratterizzazione analitica devono essere inviati al laboratorio entro i successivi due giorni lavorativi e l'attribuzione dei codici ai rifiuti deve avvenire entro i due giorni lavorativi seguenti la ricezione dei certificati analitici. L'etichetta di contrassegno deve recare entrambe le voci specchio fino alla definitiva caratterizzazione.*

*Qualora nel corso di validità dell'autorizzazione il Gestore intenda attivare nuove aree di deposito temporaneo, dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana e all'Arpa presentando una planimetria aggiornata delle aree di deposito temporaneo."*

## **Ritenuto necessario**

modificare la D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018 modificando e integrando le prescrizioni dell'Allegato Tecnico attraverso la riformulazione delle prescrizioni i cui testi vengono sostituiti da quelli riportati nell'allegato "Modifiche all'Allegato Tecnico alla D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018"

allegato alla presente Determinazione

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

### DETERMINA

1. di modificare la D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018 così come puntualmente riportato in premessa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **modificare e integrare** l'allegato "Modifiche all'Allegato Tecnico alla D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018" per quanto concerne le prescrizioni n. 9, n 19, n. 27 e n. 57 con i contenuti dell'Allegato al presente provvedimento che corrispondono alla medesima numerazione;
3. di **imporre** al Gestore le prescrizioni operative dell'Allegato Tecnico alla D.D. R.U. "Modifiche all'Allegato Tecnico alla D.D. R.U. 3116 del 31/07/2018" modificate così come sopra descritto;
4. di stabilire che la Società entro 15 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
5. di confermare al 30/06/2020 la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06;

### DISPONE

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Pomezia, all'ARPA Lazio - sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ed alla ASL RM/H;

Di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti integrati", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i

documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

**IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa CAMUCCIO Paola**